

Risposte domande dibattito “L'ammortamento a rata costante: anatocismo e trasparenza. L'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza” del 19 giugno 2020

Di seguito le risposte ai quesiti formulati nel corso dell'incontro.

Amalia Merlino - Vorrei sottoporre un quesito. In un contratto di mutuo (MPS) il regime finanziario viene indicato in testa al piano di ammortamento (in cui viene riportato il solo capitale per rata) nel seguente modo: FRANCESE (CAP=RATA F(CAP. ORIGIN)-INT F (DEB.RES)). Vorrei chiedere se a Vostro parere ciò è sufficiente a ritenere superati i problemi di indeterminazione delle condizioni.

Per Vostra miglior conoscenza nel contratto di mutuo nulla viene esposto sulle modalità di calcolo della rata: rimborso con 120 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo “e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggior onere per l'effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante é autorizzata ad effettuare senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di ammortamento aggiungendo ad una componente fissa di 3,9 punti annui una componente variabile rilevata dai dati pubblicati dal quotidiano IL SOLE 24 ORE o da altro Quotidiano equipollente corrispondente al seguente parametro: EURIBOR 3 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo.

Risposta R. Marcelli

A nostro giudizio le criticità in tema di indeterminatezza permangono. Anche se si ritenesse possibile inferire dall'indicazione del contratto che gli interessi siano computati sul debito residuo (aspetto dubbio, visto che in realtà si indica solo che siano funzione del debito residuo), permarrebbe l'omissione in merito al regime finanziario. La descrizione alquanto stringata ed ermetica potrebbe al più evitare l'anatocismo, ma non si ritiene possa evitare la violazione dell'art. 117 TUB e 1195 c.c.

Fulvio Terragni - Quindi se anatocismo deriva solo dall'applicazione della formula di determinazione della rata costante in capitalizzazione composta, se la rata diverge da un periodo all'altro NON vi è più anatocismo?

Risposta R. Marcelli

L'anatocismo deriva, in estrema sintesi, dall'adozione del regime composto nella determinazione dell'obbligazione accessoria. L'impiego del regime composto nella determinazione della rata induce un'obbligazione accessoria il cui prezzo ex art. 1284 c.c. non è il TAN. Il tasso espresso dal TAN, assunto a prezzo ex art. 1284 c.c., conduce ad una obbligazione accessoria inferiore.

Anonimo - La mancanza del TAE comporta problemi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali?

Risposta R. Marcelli

Se si conviene sul fatto che il piano di ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto, bisogna tenere presente – oltre alle criticità dell’anatocismo – che l’art.6 della Delibera CICR 9/02/00 all’art. 6, prima dei mutamenti introdotti dal legislatore nell’art. 120 TUB, prevedeva che le clausole relative alla capitalizzazione in-frannuale degli interessi non avessero effetto se non fossero specificatamente approvate. Ma prima ancora di essere specificatamente approvate, quale che sia la periodicità e il regime adottato, devono essere specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità compiutamente acquisibili alla consapevolezza del prenditore. L’assenza dell’indicazione del TAE contrasta con l’obbligo di indicazione in contratto della clausola di capitalizzazione.

Claudia Marchioni - Tra quelli citati quale è e come si sviluppa il piano di ammortamento più conveniente per il cliente tenendo conto delle esigenze della clientela retail che preferisce rata fissa e tasso fisso?

Risposta R. Marcelli

La criticità dell’anatocismo si risolve, come menzionato in dottrina (A. Nigro) in un problema di trasparenza. E’ sufficiente che nella pattuizione della rata costante indicata in contratto venga associato un prezzo ex art. 1284 c.c. espressivo del regime semplice. Le modalità di pagamento sono ininfluenti, comunque devono essere convenute nei criteri di calcolo.

Paolo Cucurachi - Se fosse vero che il legislatore considera in qualche modo illegittimo il pagamento degli interessi con frequenza superiore all'anno ed il rimborso del capitale con ammortamento alla francese (o di altra natura) non si comprende per quale motivo lo Stato quando si indebita con i BTP si mette nelle condizioni di subire l'anatocismo e quanto presta i soldi con CDP (peraltro agli enti locali) pratica anatocismo

Risposta R. Marcelli

Non credo che il legislatore consideri illegittimo il pagamento degli interessi con frequenza superiore all’anno o il rimborso del finanziamento con un ammortamento a rata costante. Né lo Stato subisce anatocismo con i BTP. Il problema si pone con la pattuizione del finanziamento a rata costante che nel tasso ex art. 1284 c.c. deve esprimere il costo effettivo (non il rendimento effettivo) subito dal debitore, espresso in termini proporzionali (regime semplice) e questo costo nell’ammortamento a rata costante non è dato dal TAN. Fornendo il TAN come tasso esprime il costo del finanziamento, si pattuisce implicitamente un costo che implica l’anatocismo. Le modalità di pagamento non hanno rilevanza: ciò che rileva è la pattuizione. A differenza del mercato finanziario, nel quale si utilizza il rendimento effettivo che ingloba, nella metrica del prezzo, ammontare pagato e tempi di pagamento, nel mercato del credito il normatore tiene distinti (con il regime semplice) ammontare corrisposto e tempi di pagamento.

Massimiliano Lanari - Posso fare una domanda sul fatto che la rata semplice con equilibrio iniziale non si può fare (vedi contributo della Prof.ssa Caliri, Prof. Annibali, Prof. Barracchini)? Il piano con quote capitali e interessi invertite è stato definito un ammortamento ingenuo dalla prof.ssa Caliri.

Risposta R. Marcelli

Non è chiara la domanda.